DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 1-bis

Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria

In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. 2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa

Versione in vigore dal 8 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza
Estremi	Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-previdenza/art-1-bis-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-guadagni-straordinaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it